



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA**  
**NUCLEO DI VALUTAZIONE**

**Estratto Verbale n. 4**

**Seduta del 13 luglio 2020**

Il giorno tredici del mese di luglio dell'anno duemila venti, alle ore 15.30, visto il Regolamento di Funzionamento (Art. 7 comma 3), si è riunito, giusta convocazione Prot. n. 5205/II/20 del 18 maggio 2020, in seduta telematica, il Nucleo di Valutazione, per discutere del seguente, per discutere del seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni;**
- 2. Approvazione verbale seduta precedente;**
- 3. Nucleo di Valutazione come Organismo Interno di Valutazione: attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30.6.2020;**
- 4. Valutazione della performance del Direttore Generale, dott. Lorenzo Bochicchio, gennaio - ottobre 2018: determinazioni;**
- 5. Varie ed eventuali.**

Il prof. Paolo Tartaglia Polcini, in qualità di Coordinatore, constata la presenza di:

**prof.ssa Barbara Cafarelli,**  
**prof. Pasquale Chiacchio,**  
**avv. Piermassimo Chirulli**  
**prof. Luigino Filice,**

**dott. Francesco Lorusso** e, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dei punti iscritti nell'ordine del giorno.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Renata Brienza, Responsabile dell'Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità.

**O M I S S I S**

- 3. Nucleo di Valutazione come Organismo Interno di Valutazione: attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30.6.2020;**

Il Coordinatore comunica che:

- ai sensi dell'art. 14, co, 4, lett. g), D.lgs. 150/2009, ai Nuclei di Valutazione, in funzione di OIV, spetta il compito di promuovere e attestare l'assolvimento da parte dell'amministrazione universitaria degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- con la delibera n. 213 del 4 marzo 2020 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito alle amministrazioni pubbliche le indicazioni operative per la predisposizione dell'attestazione del Nucleo/OIV assumendo, come data di riferimento per la verifica dell'avvenuta pubblicazione di dati e informazioni relativi a eventi e circostanze verificatisi nell'anno 2019, il 31 marzo 2020. I Nuclei erano stati quindi, chiamati a pubblicare entro il 30 aprile 2020, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di Ateneo, l'attestazione sull'adempimento da parte dell'Ateneo degli obblighi in materia di trasparenza secondo quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013;
- l'ANAC ha successivamente comunicato che, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la rilevazione avrebbe dovuto essere svolta con riferimento alle informazioni pubblicate alla data del 30 giugno, e il termine per la pubblicazione dell'attestazione degli Organismi di valutazione è stato posticipato al 31 luglio 2020;
- il Nucleo nella seduta del 22 maggio 2020, dopo aver ascoltato l'analisi puntuale effettuata dall'avv. Chirulli sul monitoraggio dei dati e delle informazioni sul sito "Amministrazione trasparente"



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA NUCLEO DI VALUTAZIONE

dell'Università della Basilicata, così come previsto dalla sopracitata delibera ANAC, , decise di procedere al rilascio dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in una seduta successiva al 30 giugno.

Considerato che la sopracitata delibera, prevede che il Nucleo/OIV possa avvalersi della collaborazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Coordinatore ha ritenuto opportuno invitare alla seduta odierna il Direttore Generale, dott. Giuseppe Romaniello, nominato RPCT con D.R. n. 375 del 6.11.2018. Cede quindi la parola all'avv. Piermassimo Chirulli che comunica di aver svolto, nel periodo 6-10 luglio, nuovamente la verifica sulle informazioni di trasparenza pubblicate e che non risulta alcuna differenza rispetto all'esito del monitoraggio effettuato in precedenza.

L'unica differenza riscontrata è che l'Ateneo ha modificato il proprio portale. Questo è ora in generale più agevolmente accessibile e facilmente consultabile rispetto al passato. Tuttavia, il portale "Amministrazione trasparente" risulta raggiungibile attraverso un diverso percorso, Si può confermare quanto già osservato e riportato nel verbale della seduta del 22 maggio, che di seguito si ripropone.

Il par. 2 della Delibera dispone che *"I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:*

*a) Per le pubbliche amministrazioni di cui al paragrafo 1.1*

- 1) Consulenti e collaboratori (art. 15)*
- 2) Bandi di concorso (art. 19)*
- 3) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)*
- 4) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)*
- 5) Attività e procedimenti (art. 35)*
- 6) Informazioni ambientali (art. 40)".*

Di conseguenza, il Nucleo di Valutazione è chiamato a verificare solo la pubblicazione dei suddetti dati. Si segnala che il richiamato par. 2 richiede agli OIV di *"attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l'attività di monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche"*.

All'esito dell'analisi svolta nella sezione "Amministrazione trasparente" del portale del sito internet istituzionale dell'Università degli Studi della Basilicata rinvenibile all'indirizzo <https://unibas.etrasparenza.it/>, può osservarsi quanto segue.

### **A.- Considerazioni generali**

**A.1.-** Lo scorso anno si segnalava una certa difficoltà di accesso alla sezione "Amministrazione trasparente". Deve rilevarsi con la dovuta enfasi che l'Università ha decisamente migliorato l'accesso alla sezione, accogliendo i rilievi dell'OIV.

**A.2.-** Come indicato nella Delibera ANAC n. 213 del 2020, l'OIV deve verificare "l'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente".

A quanto consta l'Ufficio di supporto al NV ha richiesto ed ottenuto la relativa attestazione all'Amministrazione per poterla allegare alla relazione dell'OIV.

### **B.- Valutazioni specifiche**

Quanto alle specifiche richieste di valutazione contenute nel par. 2 della Delibera ANAC n. 213 del 2020, valga quanto segue.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA NUCLEO DI VALUTAZIONE

### **B.1.- Consulenti e collaboratori**

L'art. 15, comma 1, del d. lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d. lgs. n.97 del 2016, stabilisce, tra l'altro, che *“le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:*

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;*
- b) il curriculum vitae;*
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;*
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato”.*

Il successivo comma 2 del medesimo art. 15 dispone, tra l'altro, che *“Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma”* e il comma 4 che *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico”.*

La Sezione “Consulenti e collaboratori” è ben articolata. È suddivisa per Dipartimento e cliccando sul link di ogni dipartimento appare la Tabella - con tutti i dati rilevanti - degli incarichi risultante all’“Anagrafe delle prestazioni” del Ministero per la Pubblica Amministrazione. I dati sono aggiornati al 20 maggio 2020. Ciò vale sia per gli “incarichi conferiti e autorizzati a consulenti e collaboratori esterni”, che per gli “incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.

### **B.2.- Bandi di concorso**

L'art. 19 del d. lgs. n. 33 del 2013 stabilisce, al comma 1, che *“le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”* e, al comma 2, che *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1”.*

Il comma 2-*bis* del medesimo articolo, recentemente introdotto dall'art. 1, comma 145, lett. c), della l. 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che *“I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell' articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”* (tale disposizione riguarda anche le Università).

Quanto alla specifica sezione del portale, si osserva quanto segue:

- i) I Bandi sono tutti facilmente accessibili;*
- ii) Viene fatta la distinzione tra Bandi ancora in scadenza e Bandi relativi a Concorsi scaduti;*
- iii) Per i Bandi scaduti sono pubblicati anche i verbali dei lavori della Commissione;*
- iv) Non ci sono le tracce delle prove, ma ciò è giustificato dal fatto che la maggior parte dei Bandi prevede solo valutazione titoli.*

In conclusione, l'Università adempie correttamente alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19.

Non sembra vi sia adempimento al comma 2-*bis*, il quale, tuttavia, è stato recentemente aggiunto dall'art. 1, comma 145, lett. c), della l. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA NUCLEO DI VALUTAZIONE

### **B.3.- Sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.**

L'art. 26 del d. lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d. lgs. n. 97 del 2016, dispone che:

*“1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.*

*2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.*

*3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*

*4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati?”.*

La Sezione è abbastanza completa, anche se, per alcuni contributi (seppur di ammontare non elevato), non sono presenti tutte le informazioni imposte dalla legge.

Alcuni documenti pubblicati non sono nativi digitali e, dunque, il contenuto non è ricercabile.

### **B.4.- Servizi erogati**

L'art. 32 del d. lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che *“1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.*

*2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo”.*

Come già rilevato lo scorso anno, la relativa sezione denominata, appunto, “servizi erogati” all'interno della pagina “Amministrazione trasparente”, pur prevedendo delle sottosezioni (“Carta dei servizi e standard di qualità”; “Class action”; etc.) non contiene in realtà alcun documento.

Non è dato sapere se ciò accada per assenza di documenti da pubblicare.

Dalle informazioni raccolte dall'ufficio di supporto, ad esempio, l'Università non è dotata di Carta dei servizi e non vi sono in corso procedimenti di *class action*. In tal caso, in ragione delle esigenze di trasparenza, dovrebbe essere comunque pubblicato l'avviso di inesistenza di documenti da pubblicare.

Si rileva, inoltre, che sarebbe opportuno che sia l'Ateneo, sia le articolazioni interne, adottassero delle Carte di servizi.



### B.5.- Attività e procedimenti

L'art. 35, comma 1, del d. lgs. n. 33 del 2013 dispone che *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:*

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;*
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;*
- c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;*
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;*
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;*
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;*
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;*
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;*
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;*
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all' articolo 36 ;*
- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale”.*

La sezione “Attività e procedimenti” non sembra rispondere alle esigenze di trasparenza e adeguata informazione di cui al d. lgs. n. 33 del 2013.

Aperto la sezione, infatti, vi è a destra una maschera che richiede per la ricerca il “nome del procedimento”: sono stati effettuati numerosi tentativi ma la ricerca non ha dato alcun esito.

A destra si trovano quattro sottosezioni: *i)* “Dati aggregati attività amministrativa”; *ii)* “Tipologie di procedimento”; *iii)* “Monitoraggio tempi procedimenti”; *iv)* “Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati”. Le due sottosezioni *sub i)* e *iii)* recano correttamente l'informazione “Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs 97/2016”. Aperto le altre due sottosezioni, invece, compare un'ulteriore maschera di ricerca che richiede il “nome”. Anche in questo caso i numerosi tentativi di ricerca non hanno dato esiti positivi.

Si consiglia di pubblicare delle tabelle riepilogative che contengano le informazioni di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 33 del 2013, così come si rinviene sui portali di altre Università.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA NUCLEO DI VALUTAZIONE

### **B.6.- Informazioni ambientali**

L'art. 40 del d. lgs. n. 33 del 2013 dispone che *“1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.*

*2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all' articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».*

*3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.*

*4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 . Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11 , nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto”.*

L'anno scorso si era segnalata la totale assenza di documentazione e di informazioni e si rilevava che non era possibile stabilire se ciò accadeva per assenza di dati da inserire o per un ritardo nella pubblicazione. L'Università ha accolto le osservazioni formulate dall'OIV. Quest'anno, infatti, aprendo la sezione “informazione ambientale” vi è la dicitura “Fattispecie non applicabile alle Università”.

Interviene alla riunione il D.G., dott. Romaniello, anche in qualità di RPCT, che comunica che la responsabile dell'Ufficio Trasparenza e accesso documentale dal 1° luglio è stata trasferita ad altra amministrazione, con conseguenti difficoltà nella gestione corrente delle attività di competenza: è stato però, emanato un avviso di procedura di selezione interna che si chiuderà il 20 p.v., quindi con ragionevole certezza entro la fine del mese si avrà la nomina del nuovo responsabile. Fornisce poi un chiarimento sulle modifiche al portale di Ateneo. La modifica, in formato “*responsive web design*”, standard a cui tutte le Università si stanno uniformando, si è resa necessaria per consentire una migliore visualizzazione del sito su tutti i dispositivi mobili ed è un importante elemento dell'accessibilità come migliore fruizione dei sistemi informatici.

Per quanto concerne le criticità legate ai “Servizi erogati”, comunica che con nota prot. n. 5678 del 1.6.2020, è stato richiesto al Presidio della Qualità, di delineare un percorso per poter dotare l'Ateneo della Carta dei Servizi. Relativamente a “Attività e procedimenti” si prende atto della incompletezza delle informazioni ma, si ritiene di poter, insieme ad un gruppo di colleghi che è da poco concluso la formazione sul Progetto MA.PRO (Mappatura dei Processi), di realizzare un impianto organizzativo che possa compiutamente portare all'attuazione degli adempimenti prescritti dal dettato dell'art. 35 co.1 del D.Lgs. 33/2013.

Al termine, il Nucleo di Valutazione/OIV ritiene pienamente soddisfacenti le motivazioni addotte dal RPCT durante l'audit, ringrazia ed invita a continuare quell'attività di controllo, prevista dall'art. 43 D.Lgs. n. 33/2013 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo di concerto con l'OIV.

Pertanto, il Nucleo di Valutazione/OIV, sulla base del monitoraggio effettuato e dalle informazioni ricevute, procede al completamento della Griglia di valutazione con riferimento all'effettiva pubblicazione



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA**  
**NUCLEO DI VALUTAZIONE**

delle informazioni, alla completezza del contenuto anche rispetto agli uffici, all'aggiornamento e all'utilizzo del formato aperto per i documenti elettronici, per ognuno degli obblighi informativi previsti e secondo le scale di valutazione di cui all'Allegato 4 alla delibera n. 213/2020, della scheda di sintesi e del documento di attestazione.

Al termine, il Coordinatore chiede che si proceda a deliberare in merito,

**il NUCLEO DI VALUTAZIONE**

- VISTO** il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA** la Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, “Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/ 2013 come modificato dal d.lgs.97/ 2016”;
- VISTA** la Delibera ANAC n. n. 213/2020, “Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell'Autorità”;
- UDITO** il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Ateneo;
- ESAMINATO** il portale “Amministrazione Trasparente”;
- PRESO ATTO** di quanto emerso nel corso della discussione,

**all'unanimità, approva:**

1. il documento di attestazione;
2. la griglia di rilevazione;
3. la scheda di sintesi sulla rilevazione per l'anno 2019 ed il primo semestre del 2020, che, allegati al presente verbale, ne diventano parte integrante e sostanziale. Dispone che l'Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e al PQA, trasmetta la documentazione all'Amministrazione che ne curerà la pubblicazione sul portale “Amministrazione trasparente” dell'Università degli Studi della Basilicata, entro il termine previsto del 30 luglio 2020.

Il Segretario  
(Renata Brienza)  
f.to *Renata Brienza*

Il Coordinatore  
(Prof. Paolo Tartaglia Polcini)  
f.to *Paolo Tartaglia Polcini*